



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 553 del 07/06/2021

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI CON ONERI CARICO DEL SSR AI SENSI DELLA DGRT N. 6/2020 PRESSO LE TERME DI VENTURINA. PRESA D'ATTO AFFITTO D'IMPRESA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 0

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI CON ONERI CARICO DEL SSR AI SENSI DELLA DGRT N. 6/2020 PRESSO LE TERME DI VENTURINA. PRESA D'ATTO AFFITTO D'IMPRESA

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore U.O.C. Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e riabilitazione, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

BARTOLOZZI MARIA

VISTO:

- la normativa regionale e nazionale in materia sanitaria;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, *Disciplina del servizio sanitario regionale e s.mm. e ii*;
- la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante *Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*;
- la delibera Giunta Regionale Toscana n. 259/2017
- la delibera Giunta Regionale Toscana n. 6/2020
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

PREMESSO:

◆ che ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 323/2000 *Riordino del settore termale* si prevede che agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale siano assicurati i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste;

◆ che ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge n. 323/2000 l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

◆ che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 9 febbraio 2017, ha espresso intesa ai fini del recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge n. 323/2000, dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione di prestazioni termali per il triennio 2016 – 2018;

◆ che la Giunta Regionale Toscana con delibera n. 259/2017 ha recepito l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016 – 2018;

DATO ATTO CHE La giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 6/2020 ha recepito l'intesa sull'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie termali per il triennio 2019 -2021

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/4/2021 di attuazione del predetto accordo nazionale;

RICHIAMATA la deliberazione USL N.O. n. 1056 del 17/12/2020 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione degli accordi contrattuali con alcuni istituti termali operanti nel territorio della USL Toscana Nord Ovest;;

DATO ATTO che tale deliberazione prevedeva, tra altri, la sottoscrizione del contratto con la Società Terme di Venturina s.r.l. per l'erogazione di prestazioni termali presso la stabilimento di Venturina;

VERIFICATO che tale contratto è stato regolarmente sottoscritto con validità fino al 31/12/2021 salvo proroga;

ATTESO che in data 21 maggio 2021 Prot: 2021/0372770/GEN/000DTASGAAGTS veniva comunicato a questa Azienda che con contratto di affitto di azienda stipulato in data 14 maggio 2021 la società terme di Venturina 21 s.r.l. è subentrata nei rapporti intercorrenti tra questa Azienda e la società Terme di Ventiurina S.R.L.;

DATO ATTO che nel caso di affitto di azienda vi è una successione automatica del cessionario in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'azienda, con l'unica eccezione di quelli aventi carattere personale (fatto salvo il recesso per giusta causa) ;

RITENUTO pertanto, di prendere atto del subentro nel rapporto contrattuale intercorrente con Terme di Venturina s.r.l. , della nuova società Terme di Venturina 21 s.r.l. dalla data del 14/5/2021, subordinatamente al mantenimento di tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività e dell'accreditamento regionale; ;

RITENUTO di individuare la Dr.ssa Maria Bartolozzi quale responsabile del procedimento, nonché proponente dell'atto ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, Direttore dell'U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari che, con la sottoscrizione del medesimo, attesta l'assenza di conflitti di interessi;

FATTO PRESENTE che presso l'U.O.C. Privato Accreditato, Trasporti Sanitari E Riabilitazione è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazione esposte in premessa:

1. di prendere atto del subentro nel contratto per l'erogazione di prestazioni termali a carico del SSR, a seguito di contratto di affitto d'azienda stipulato in data 14/5/2021, della Società TERME DI VENTURINA 21 s.r.l. subordinatamente al mantenimento di tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività e dell'accreditamento regionale;
2. di specificare che il contratto prosegue con la nuova società alle stesse condizioni e termini;
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi;
4. di dare incarico all'U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;
5. di nominare la Società Terme di Venturina 21 s.r.l. responsabile del trattamento esterno dei dati per tutte le attività sanitarie, termali, amministrative connesse e conseguenti alle attività oggetto di contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo : gestione impegnative, diagnosi, trattamento documenti archiviazione e scarto, fatturazione, gestione pagamenti , erogazione prestazioni) per tutto il periodo di validità dell'accordo comprese eventuali proroghe;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 07/06/2021 al giorno 22/06/2021.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia